



COMUNE di MONTE SAN SAVINO

Provincia di Arezzo

REGOLAMENTO PER L'USO DEL GONFALONE E DELLO STEMMA COMUNALE

Approvato con Deliberazione C.C. n. 17 del 25.03.2010

INDICE

Articolo 1	Oggetto del regolamento
Articolo 2	Stemma e Gonfalone comunale
Articolo 3	Riproduzione dello Stemma
Articolo 4	Uso del Gonfalone
Articolo 5	Portagonfalone, scorta e collocazione
Articolo 6	Custodia del Gonfalone
Articolo 7	La fascia tricolore
Articolo 8	I necrologi di partecipazione al lutto
Articolo 9	Norme finali

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, predisposto in esecuzione dell'art. 3 comma 3 dello Statuto del Comune ed in relazione al disposto dell'art. 6 comma 2 del D.lgs. n.267/2000, disciplina l'uso del Gonfalone nonché l'uso dello Stemma e della fascia tricolore.

Articolo 2

Stemma e Gonfalone comunale

1. Segni distintivi della personalità giuridica del Comune di Monte San Savino sono lo Stemma ed il Gonfalone, come di seguito descritti.
2. Lo Stemma del Comune, regolarmente iscritto nel Libro Araldico, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18.01.1961 è così testualmente descritto: "D'argento, al giglio fiorentino di rosso, sostenuto da un monte di sei colli all'italiana dello stesso, con due rami di savina, al naturale, nascenti dalla cima dei secondi".
3. Gli ornamenti esteriori dello Stemma comunale, come approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 del 28.09.1991, sono costituiti da "Ornamenti geometrici mutuati dalla originaria arme in pietra contornati dalla scritta -Comunitas Montis S.Savini- il tutto racchiuso in un cerchio dorato a doppio bordo". A seguito del conferimento del titolo di "Città", lo Stemma è sormontato da una "corona turrata formata da un cerchio d'oro aperto da otto

posterle (cinque visibili) con due cordonate a muro sui margini, sostenente otto torri (cinque visibili) riunite da cortine di muro, il tutto d'oro e murato di nero”.

4. Il Gonfalone del Comune, concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 25.08.1961, come modificato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 22.07.1991, è così testualmente descritto: “Drappo di verde, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma comunale con l'iscrizione centrata in argento: Città di Monte San Savino. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto verde con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento”.
5. Il Comune si fregia del titolo di “Città” concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 22.07.1991.

Articolo 3 Riproduzione dello Stemma

1. Lo Stemma del Comune viene riprodotto:
 - a) su carta ed atti d'ufficio, su timbri ad uso esclusivo degli Uffici comunali;
 - b) su manifesti pubblici e sugli inviti diramati dal Comune;
 - c) su atti pubblici e su documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente, compartecipate o patrocinate dal Comune;
 - d) sulle pubblicazioni curate, compartecipate o patrocinate dal Comune;
 - e) sulle targhe murali nella sede degli Uffici comunali;
 - f) sugli automezzi comunali;
 - g) sulle targhe, medaglie e oggetti di rappresentanza;
 - h) sul sito internet del Comune;
 - i) su ogni altro atto, documento o oggetto su cui il Comune intenda riprodurre il proprio stemma.
2. La riproduzione dello stemma del Comune da parte di privati, persone fisiche o giuridiche, deve essere preventivamente autorizzata dal Sindaco e limitata alle iniziative e alle manifestazioni in cui vi sia la partecipazione o il patrocinio del Comune stesso.

Articolo 4 Uso del Gonfalone

1. Il gonfalone rappresenta il Comune nelle solennità civili, militari, patriottiche o religiose cui partecipa ufficialmente l'Amministrazione Comunale, accompagnando il Sindaco o chi lo rappresenta.
2. Nelle cerimonie ufficiali che si svolgono all'interno del Palazzo Municipale e nelle sale comunali il Gonfalone è esposto accompagnato sempre dalla bandiera nazionale e da quella europea.
3. Al di fuori del Palazzo Municipale o delle sale di proprietà del Comune, il Gonfalone può essere utilizzato solo in occasione di manifestazioni civili o religiose particolarmente sentite dalla Comunità, tenuto conto dei fini pubblici e degli interessi collettivi dei quali il Comune è depositario, previa autorizzazione del Sindaco.
4. Non è necessaria alcuna specifica disposizione affinché l'Amministrazione Comunale presenzi con il Gonfalone alle seguenti cerimonie e ricorrenze:
 - a) Processione del venerdì e della domenica di Pasqua
 - b) Festa del lavoro (1° maggio)
 - c) Festività del Corpus Domini
 - d) Festeggiamenti per la Patrona dell'Autostrada del Sole
 - e) Festa dell'Unità Nazionale (4 novembre)
 - f) Festa del Patrono (7 dicembre)
 - g) Lutto cittadino, regionale o nazionale
 - h) Cerimonie di gemellaggio
 - i) Cerimonie organizzate direttamente dal Comune

- j) Cerimonie ufficiali, civili e religiose, di altri Enti a cui il Comune sia ufficialmente invitato a presenziare.
5. L'Amministrazione Comunale può prevedere la partecipazione del proprio Gonfalone a manifestazioni ed iniziative organizzate da soggetti pubblici e privati che si svolgono anche al di fuori del territorio comunale.
 6. La partecipazione del Gonfalone è prevista anche in occasione dei funerali di Amministratori e Consiglieri Comunali deceduti durante la permanenza in carica e, su decisione del Sindaco, in caso di decesso di ex Amministratori e Consiglieri. In tali circostanze, come da tradizione, può essere disposto il suono a rintocco del campanone della Torre civica (cento rintocchi).

Articolo 5

Portagonfalone, scorta e collocazione

1. Il Gonfalone civico sarà portato dal Messo comunale o da altro componente del Servizio Polizia Municipale entrambi in uniforme. Su richiesta del Sindaco o di chi lo sostituisce il Gonfalone avrà una scorta d'onore composta da un Ufficiale o un Agente di Polizia Municipale ovvero da un Ufficiale e Agente di Polizia Municipale in uniforme di rappresentanza conforme alle vigenti disposizioni regionali in materia. In particolari occasioni, ove vi sia la necessità di evidenziare la storia e la tradizione dell'Istituzione locale, possono essere utilizzate uniformi storiche di cui alle vigenti disposizioni regionali. In casi eccezionali il Gonfalone potrà essere portato da altro dipendente comunale individuato dal Sindaco o da chi lo sostituisce.
2. La partecipazione del Gonfalone civico deve essere accompagnata dal Sindaco o da altro rappresentante del Comune da lui delegato, munito di fascia tricolore.
3. In occasione di cortei per commemorazioni o altre manifestazioni civili, militari, patriottiche o religiose, il Gonfalone deve trovare posto in testa al corteo stesso, osservando, qualora sia presente, la prioritaria dignità della bandiera nazionale e riservando il posto d'onore alle bandiere decorate al valor civile e militare.
4. Se alla cerimonia presenza il Gonfalone della Provincia e/o della Regione, questo deve avere il posto d'onore a fianco del Gonfalone del Comune.
5. Quando il Gonfalone partecipa ad una cerimonia in luogo chiuso, esso occupa il posto d'onore alla destra del tavolo di presidenza.
6. Se alla riunione sono presenti la bandiera nazionale e quella europea, il posto d'onore è riservato a quest'ultime.
7. Nei cortei funebri il Gonfalone precederà o seguirà il feretro secondo le usanze locali.
8. Nelle processioni religiose il Gonfalone seguirà immediatamente il clero.
9. In ogni caso è fatto salvo quanto stabilito dall'ordinamento nazionale in materia.

Articolo 6

Custodia del Gonfalone

1. Il Gonfalone è custodito nel Palazzo Municipale, all'interno della Sala Consiliare.

Articolo 7

La fascia tricolore

1. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
2. L'uso della fascia tricolore è strettamente riservato alla persona del Sindaco, il quale potrà farsi rappresentare, con l'uso di tale distintivo, da un Assessore o da un Consigliere Comunale a ciò espressamente delegati.

Articolo 8
I necrologi di partecipazione al lutto

1. I necrologi di partecipazione al lutto e i telegrammi di condoglianze sono autorizzati a nome dell'Amministrazione Comunale nei casi di decesso di:
 - a) Sindaco, Assessore Comunale e Consigliere Comunale in carica;
 - b) Sindaci, Assessori Comunali e Consiglieri comunali non più in carica ;
 - c) Dipendente comunale in servizio;
 - d) Coniugi e parenti di 1° grado (genitori e figli) dei suddetti.
2. Altri casi non previsti nei punti precedenti, su richiesta del Sindaco o di chi lo sostituisce.

Articolo 9
Norme finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rimanda alla vigente normativa in materia.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni di regolamenti comunali in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

//-----//